

presente legge fino alla presentazione del progetto definitivo, ed in pari tempo invita il Governo ad eseguire alacramente la legge del bonificamento dell'Agro romano, ed a provvedere con un disegno di legge separato alle provincie aggravate da leggi più severe di quella del 1859 „.

L'onorevole Nervo ha presentato il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, persuasa della necessità di coordinare la legislazione sulle servitù militari vigenti nelle diverse provincie del regno alle esigenze della moderna tecnica militare, del diritto di proprietà, e delle odierne condizioni economiche del paese, invita il Governo a presentare entro breve termine un disegno di legge su questa materia, le cui disposizioni siano anche il risultato di una revisione generale delle opere fortilizie esistenti, la cui assoluta necessità non fosse più dimostrata, e non passa alla discussione degli articoli „.

L'onorevole Pais ha poi presentato un controprogetto così concepito:

“ Art. 1. Sono abrogate le leggi esistenti sulle servitù militari.

“ Art. 2. Fino alla presentazione di una nuova legge, che regoli questa materia, è vietato di edificare ed erigere qualsiasi opera nel raggio di 250 metri dalla linea delle fortificazioni „.

Ora invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su queste proposte.

Taverna, relatore. Anzitutto ringrazio l'onorevole Peruzzi e l'onorevole Cavalletto dell'appoggio che hanno dato a questa proposta di legge, e ringrazio l'onorevole Pelloux delle osservazioni giustissime che ha fatte intorno all'ordine del giorno proposto dalla Commissione; la quale non ha difficoltà a modificarlo nel modo, da lui suggerito.

Ora mi si permetta di entrare nel merito della questione; ma assicuro la Camera che sarò brevissimo per non farle perder tempo.

Le servitù militari sono il complemento necessario di ogni fortificazione.

Da che esistono le fortificazioni moderne, fu provato il bisogno di disporre il terreno davanti di esse in modo da favorire il più possibile la difesa, e da rendere più difficile l'attacco.

Ora l'esperienza ha dimostrato che, se si aspetta di far ciò a guerra aperta, manca il tempo necessario; bisogna profittare quindi della pace per disporre il terreno dinanzi alle fortificazioni.

Da questo sono venute le servitù militari. Dappertutto, dove ci sono fortificazioni, vi sono leggi di servitù militare; perchè sarebbe assolutamente

inconsulto il profondere danaro in opere di difesa se poi si permettesse che queste opere da altri lavori fossero rese inutili.

Si può discutere se sia necessario, o no, avere le fortificazioni, ma quando ci sono, bisogna impedire che esse diventino inutili, che il loro effetto sia paralizzato.

Questa mi pare una massima giusta e che difficilmente possa essere contraddetta.

Difatti ogni paese ha leggi sulle servitù militari. Ne troviamo in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, in Germania; in ogni paese.

In Italia, fino ad ora la legislazione è molto varia; c'è la legge del 19 ottobre 1859, che si tratta ora di estendere a tutto il regno, la quale era in vigore nelle antiche provincie, nella Lombardia e nelle Marche.

Nelle provincie meridionali vigono ancora alcuni decreti del 1832 e del 1843; nelle provincie venete, i decreti austriaci del 1859.

Vi sono poi disposizioni speciali in Toscana per ogni punto fortificato.

Già da tempo fu sentito il bisogno di unificare le disposizioni che reggono le servitù militari in Italia; e venne presentato un disegno di legge del 1866 ed un altro nel 1876, ma essi non poterono venire in discussione. Il ministro che ne presentò uno nel 1881, prese l'impegno di presentarne un altro, e lo ripresentò infatti nel 1884; ma esso venne poi ritirato dall'attuale ministro della guerra (così dichiarò al Senato), per coordinarlo meglio ai bisogni attuali.

Per il momento si tratta di estendere a tutto il regno quella del 1859. Ora conviene precisare bene le cose. Questa legge del 1859 che cosa dispone?

Stabilisce la piazza in una zona di mille metri e la divide in tre parti: la prima, quella più ravvicinata alla piazza stessa, di 250 metri ed in questa proibisce ogni costruzione; la seconda, pure di 250 metri, in cui sono permesse costruzioni leggieri; la terza di 500 metri, nella quale le costruzioni in muratura sono permesse, purchè siano anch'esse leggieri.

Prego la Camera di ben ricordare che l'articolo 14 della legge dà facoltà al ministro della guerra di temperare molto il rigore delle proibizioni. Con quell'articolo si proibisce la costruzione di case (la legge dice appunto *case*, perchè prevede che si possano costruire stabilimenti industriali, mulini, ecc.), a 250 metri dalle fortificazioni; per tutti gli altri casi il ministro può autorizzarla; quindi praticamente è molto attenuato il rigore di questa disposizione.